

LE NULLITA' DELLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC:

- CASI PRATICI E GIURISPRUDENZA

- *Como 14.06.2019*

Avv. Mauro Gualtieri

Foro di Rimini



Camera Civile

di Como

aderente all'Unione Nazionale Delle Camere Civili



- Senza l'illusoria pretesa di pervenire a soluzioni certe e definitive, il presente intervento si propone di fornire per temi un quadro generale delle principali questioni affrontate dalla giurisprudenza in materia di notificazioni tramite posta elettronica certificata.
- Lo strumento processuale in questione, dotato di indiscutibile efficacia cui non corrisponde forse altrettanta efficienza, di regge su una disciplina oggetto di reiterati interventi del legislatore, primariamente adottati con decreti legge, sovente mal coordinati tra loro e con le fonti principali, che hanno dato luogo ad una serie di dubbi interpretativi il cui eco è già giunto presso la Suprema Corte di Cassazione, i cui giudici hanno dal canto loro mostrato di avere una quantomeno migliorabile padronanza della materia.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO SULLE NOTIFICHE PEC

in ordine cronologico con link attivi tratti www.normattiva.it o da pst.giustizia.it/

- **LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53**, Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. (GU n.20 del 26-1-1994)
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=

- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale C.A.D.** (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93)
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=

- **D.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68** (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). (GU n.97 del 28-4-2005)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68!vig=

- **D.m. 21 febbraio 2011, n. 44**, (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24). (11Goo87) (GU n.89 del 18-4-2011)

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2011-02-21;44

- **D.l. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=2018-12-12
- **Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014** (**Specifiche tecniche** previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24).

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Estratto_Gazze_tta_Ufficiale_99_2014.pdf

- **D.l. 24 giugno 2014, n. 90**, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=

- **Circolare 27 giugno 2014** - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014 - SOSTITUITA dalla Circolare 23 ottobre 2015

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8&contentId=SDC102212355

- **Circolare 28 ottobre 2014** - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 - SOSTITUITA [dalla Circolare 23 ottobre 2015](#)

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionidA8B25A24BE309088F032868A159163B.ajpALo1?previousPage&contentId=SDC10769

- **D.l. 27 giugno 2015, n. 83**, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83!vig=

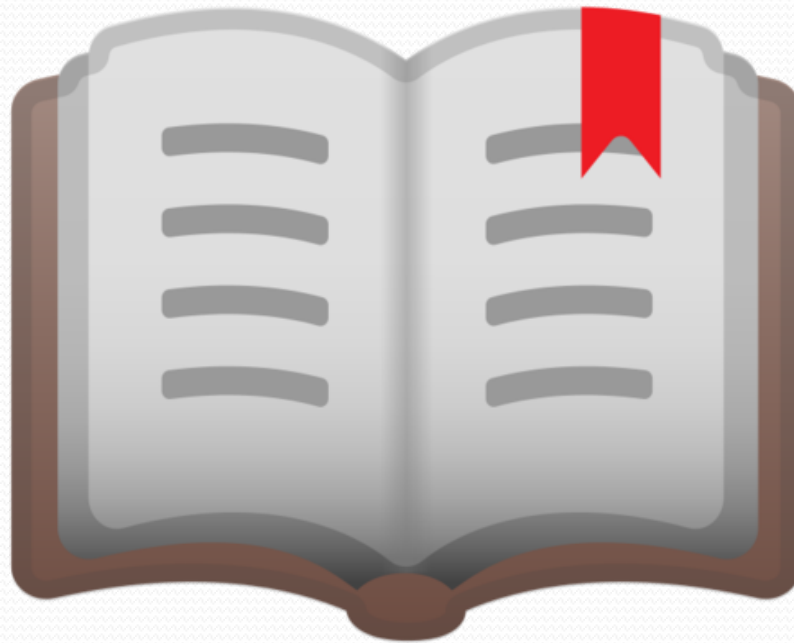
- **Circolare 23 ottobre 2015** - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1187890

- **D.M. Giustizia 28.12.2015** (modifiche alle specifiche tecniche) in vigore dal **09.01.2016**

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1204937

La norma principale



Art. 11 l. 21 gennaio 1994, n. 53

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

«la nullità è rilevabile d'ufficio»

- Va rammentato che, secondo le regole generali in tema di nullità degli atti processuali e delle notificazioni (artt. 156 e ss. c.p.c.), il rilievo ufficioso è possibile solo nei casi previsti dalla legge e che in ogni caso *«La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»*.

«se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti»

- Qualunque violazione delle previsioni di cui all'art. 3 bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, dà pertanto luogo ad una nullità (rilevabile d'ufficio).

E rispetto al predetto art. 3 bis, meritano menzione:

- Il comma 1: «... si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- Il comma 4: «Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».»

E, ancora

- - il comma 5:

«5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) (abrogato)
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.»

- - il comma 6:

«6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»

La Giurisprudenza



© Can Stock Photo - csp15875696

Il raggiungimento dello scopo.

- La previsione del rilievo ufficioso della nullità per qualsiasi caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, ha posto nel dubbio la possibilità di applicare la disposizione generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che prevede la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
- Ciò in quanto la disciplina delle notificazioni effettuate dall'avvocato si pone in rapporto di specialità rispetto alle disposizioni generali.
- In tutti i casi in cui la notificazione giunga ad una PEC di titolarità del destinatario, deve dunque affermarsi che... ???

Agli albori si osservava che:

- «L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa» (Cass. 5 agosto 2004, n. 15081, in Foro It. 2005, 1, c. 1862).
- Per inciso, si precisa che l'art. 11 non ha mai subito modifiche dalla sua entrata in vigore risalente al 1° luglio 1994.

E dopo l'introduzione della PEC si è confermato...

- «In tema di notifica in proprio a mezzo PEC, l'art. 11, legge n. 53/1994, pur prevedendo la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende, con ciò, affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità. In ogni caso, anche le nullità di cui all'art. 11, legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo (il quale, nel caso in esame, è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto)» (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19814, in Quotidiano Giuridico 2016).

...a più riprese...

- «In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 02/02/2017)» (Cass. 7 giugno 2018, n. 14818, in CED RV 648851-01).

... e ancora ...

- «La notificazione eseguita dall'avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e non anche al compimento dell'attività di impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di "ius postulandi", e potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e non inesistente, ai sensi dell'art. 11 della l. 53 del 1994, e, dunque, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/04/2013)» (Cass. 7 giugno 2018, n. 14840, in CED RV 649243-01)

... sempre più chiaro ...

- «In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015)» (Cass. 28 giugno 2018, n. 17022, in CED RV 649442-02)

... e nomofilattico!

- «In tema di notificazione in via telematica, la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione. Il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, invero, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove la erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione». (Cass. SS.UU. 28 settembre 2018, n. 23620).

- «Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario". Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. (Nella specie, i ricorrenti non hanno addotto né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione ".doc" in luogo del formato ".pdf", e quello cartaceo depositato in cancelleria).». (Cass. SS.UU. 18 aprile 2018, n. 7665, in Ilcaso.it).

Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione con la quale la parte costituita lamenti la nullità della notificazione senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avrebbe comportato un vulnus a contraddittorio o al diritto di difesa o comportato altro pregiudizio per la decisione finale.

Le conseguenze di tale orientamento “salvifico” delle nullità della notifica via pec

- L'orientamento ora esaminato della S.C. a Sezioni Unite, improntato ad una visione sostanzialistica del rispetto delle regole processuali, ha assunto un peso decisivo nell'indirizzare la successiva giurisprudenza di legittimità in questa specifica materia, trovandosi diverse applicazioni del medesimo principio.

E, a dispetto della lettera della legge, le violazioni non comportano sempre nullità!!!

- Si segnala una attestata tendenza della Corte di cassazione a superare la lettera lapidaria della previsione ed a ricondurre alla mera irregolarità diverse violazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- Per cui, anche in questo caso occorre rifarsi alla tripartizione classica dei vizi delle notificazioni civili: inesistenza, nullità e IRREGOLARITA'.

Le ipotesi di mere irregolarità

Si riportano nuovamente anche le massime già sopra riprodotte, evidenziandone diversi passaggi.

- «In tema di notifica in proprio a mezzo PEC, l'art. 11, legge n. 53/1994, pur prevedendo la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende, con ciò, affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità. In ogni caso, anche le nullità di cui all'art. 11, legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo (il quale, nel caso in esame, è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto).» (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19814, in *Quotidiano Giuridico* 2016).

Sempre innocuo...

- «La mancata indicazione del nome del file nell'attestazione di conformità della copia informatica del controricorso per Cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 ter primo comma delle Specifiche Tecniche del PCT in data 16.04.2014, costituisce una irregolarità non riconducibile alle ipotesi di nullità della notifica contemplate nell'art. 11 della Legge n. 53/1994. In ogni caso, avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso notificato, qualunque nullità della notifica risulta sanata dal raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 terzo comma c.p.c.» Cass. civ. 5 giugno 2018, n. 14369, in Il caso.it)

Conforme all'ultima citata:

- «In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 02/02/2017)» (Cass. 7 giugno 2018, n. 14818, in CED RV 648851-01).

E per nomofilachia:

- In tema di notificazione in via telematica, la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione. Il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, invero, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove la erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione. (Cass. SS.UU. 28 settembre 2018, n. 23620).

Prime conclusioni.

Soffermandoci per il momento alle considerazioni di carattere generale, possiamo concludere che, secondo gli indirizzi espressi dalla Corte di cassazione, anche a sezioni unite:

- A) il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. comporta la sanatoria delle nullità della notificazione (non solo) telematica, nonostante la specifica possibilità di rilievo ufficioso;
- B) non tutte le deviazioni dalle forme previste dalla legge speciale (nonostante la diversa previsione dell'art. 11) integrano nullità, essendo all'uopo necessario che *«la erronea applicazione della regola processuale ... abbia comportato ... una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione»*.

La inesistenza

- Prima di addentrarci nella disamina della casistica delle ipotesi di nullità *tout court*, si impone di soffermarsi brevemente sul più grave *genus* di invalidità, costituito dalla inesistenza. Quella forma di deviazione rispetto allo schema tipico o alla funzione o scopo dell'atto processuale, che fa sì che quanto posto in essere non possa neppure essere preso in giuridica considerazione in rapporto all'atto processuale medesimo.
- Anche in materia di notificazioni a mezzo PEC non sono mancate pronunce che hanno affrontato il tema della inesistenza.

La mancanza di *jus postulandi*

- «Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 cod. proc. civ. (Rigetta, App. Bari, 26/10/2006)» (Cass. 10 gennaio 2011, n. 357, in CED RV 615773; in senso conforme Cass. 10 ottobre 2014, n. 21414).

- L'orientamento poggia sulla considerazione che «*il disposto dell'art. 1, comma 1, L. cit. è chiaro esigendo nell'avvocato che esegua direttamente la notificazione secondo le norme di cui alla L. n. 890 del 1982, non solo l'autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto ma anche che sia munito della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.*» e merita di condiviso.
- Infatti, solo il procuratore *ad litem* assume la qualità di pubblico ufficiale rispetto al procedimento di notificazione previsto dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53 e in difetto di tale qualità non può neppure parlarsi di «notificazione».

Anche con riguardo al destinatario

- «La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/07/2017)» Cass. 22 agosto 2018, n. 20946, in CED RV 650226-01)

Cerchiamo di capire perché

«La doglianza appare fondata, in quanto nella procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pag. 16), il D. risulta aver eletto domicilio soltanto anagrafico presso lo studio legale dell'Avv. Claudia Camani, alla via E. Degli Scrovegni n. 1, in Padova, mentre il dominus della causa, l'Avv. Mario Giorgio Bergamo, ha espressamente dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di legge, ivi comprese le notificazioni degli atti processuali, presso il proprio domicilio digitale, all'indirizzo PEC: avvmariorgiorgiobergamo(at)cnfpec.it.

In nessuno degli atti depositati nella fase di primo grado, ha dichiarato il ricorrente, risulta eletto domicilio digitale presso l'Avv. Claudia Camani, e non è stato neppure mai indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima.

Ciononostante, la resistente A., anziché provvedere a notificare il decreto reso dal Tribunale di Padova tramite l'Ufficio U.n.e.p. del medesimo ufficio giudiziario, oppure, ex L. n. 53 del 1994, in proprio al domicilio fisico eletto dal D. presso lo studio dell'Avv. Camani, ha provveduto a notificare il provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima, PEC: claudia.camani(at)ordineavvocatipadova.it.

Il procuratore dell'A. è pertanto incorso in errore, perché ha operato confusione fra il domicilio fisico eletto e il domicilio digitale della controparte.

L'errore commesso non può essere superato perché l'indirizzo digitale del difensore, mai abilitato dalla parte a ricevere per suo conto la notifica della decisione in via telematica, risultava riportato nel sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, risultava indicato, quale utile al fine delle notificazioni, l'indirizzo PEC del difensore di fiducia, e nello stesso atto risulta effettuata pure l'elezione di domicilio fisico presso lo studio di altro professionista, l'Avv. Camani. A.R. avrebbe dovuto effettuare la notifica presso il domicilio PEC dichiarato, quello del difensore del D.: Mario Giorgio Bergamo, oppure, eventualmente, avrebbe potuto effettuare la notifica presso il domicilio fisico, eletto dalla parte alla via E. Degli Scrovegni n. 1, in Padova, ma in nessun caso poteva effettuare validamente la notifica telematica presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Camani.

Risulta consolidato, si osservi, l'orientamento proposto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche e comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario, ed una simile notifica dell'atto non risulta suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. sez. 5[^]-1[^], ord. 12.10.2015, n. 20468). ...

Analoga valutazione deve effettuarsi, mutatis mutandis, in ordine all'attività di ricezione degli atti processuali, e può pertanto dettarsi il principio di diritto secondo cui: "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare.»

Secondo la Corte di cassazione, dunque, occorre distinguere tra il domiciliatario «in senso fisico» e il domiciliatario in senso «digitale», escludendo che al primo possa essere attribuita la legittimazione a ricevere la notificazione degli atti processuali.

Non vi è richiamo espresso al domicilio digitale (pur con vago riferimento alla «*elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione*») ma alla qualità di «*difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare*», con conseguente attribuzione di decisivo rilievo allo *jus postulandi*: la notificazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione a chi non può impugnare, è inesistente.

La mancanza della relazione di notificazione

Ebbene sì! Succede anche questo: «3. Nel caso in esame, risulta dagli atti la ricevuta dell'accettazione e della consegna della notificazione a mezzo posta elettronica certificata della copia informatica della sentenza nella casella di posta del difensore, ma non è indicata tra gli allegati al messaggio la relazione di notificazione prescritta dal riportato comma 5, che neppure è stata prodotta in copia cartacea come allegato al ricorso.

3.1. Questa Corte ha chiarito (ord. 17/06/2014 n. 13758) che, ferma l'indefettibilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi della notifica a mezzo pec, ciascuna delle altre formalità va valutata in rapporto ai principi generali in materia di nullità ed alla funzione che ognuna di tali prescrizioni persegue.

Nell'ambito di tali formalità, la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente. In difetto di essa, quindi, la notifica della sentenza, pur pervenuta al destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del gravame.» (Cass. 11 maggio 2017, n. 11593 in motivazione.)

E la mancanza dell'atto da notificare

Ovvio che nulla può essere più inesistente di ciò che non esiste.

«Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso siccome non notificato alla controparte. La ricorrente ha, invero, dato prova, non contestata dalla ricorrente, che il file contenente il controricorso, consegnato a mezzo pec al suo indirizzo elettronico, era privo di testo o comunque illeggibile.» (Cass. 6 aprile 2017, n. 9022, in motivazione).

La mancanza della prova (!)

«10. Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione ex multis Cass. n. 3303 del 1994, Cass. n. 8287 del 2002, Cass. Sez. U., n. 20604 del 2008).

11. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa non ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c., neppure nel previsto supporto analogico (trasposizione cartacea del contenuto del documento informatico).» (Cass. 7 ottobre 2014, n. 20072, in motivazione).

Sembra quasi che gli ermellini abbiano voluto equivocare tra la produzione (=generazione) della Ricevuta di Avvenuta Consegna e la produzione in giudizio della medesima (dopo la opportuna estrazione della copia analogica autenticata).

Il succo del discorso è però che non essendo stata prodotta in giudizio la prova della notificazione, la notificazione stessa sarebbe da ritenere inesistente (SIC!).

In realtà, mancava la prova della notificazione, elemento questo che doveva comunque portare alla declaratoria di improcedibilità (stante la manca comparizione dell'altra parte). Altra cosa è la inesistenza.

La casistica

Di seguito, si proporrà una analisi ragionata di alcune pronunce della Corte di cassazione su temi legati ai profili di invalidità della notificazioni tramite posta elettronica certificata.

Senza alcuna pretesa di completezza, né di fornire indirizzi sistematici.

Partiamo (cronologicamente) dalla fine: il domicilio digitale

«Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)» (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3709)

La questione è ben nota, per gli echi che ha avuto.

Diciamo subito che i giudici del supremo collegio che hanno preso parte attiva alla decisione devono essere assolti da eventuali imputazioni disciplinari per non aver *compreso* il fatto.

Di tal ch , il precedente citato serve solo come monito (habent sua sidera lites) a chi ancora confida sulla assolutezza e solidit  della garanzia posta all'art. 24 della Costituzione.

Nonostante la manifesta antigiuridicit  della sentenza, il CNF, con nota del [05.03.2019](#), si   dovuto preoccupare di invocare un intervento chiarificatore del Primo Presidente della Corte di cassazione, in ragione del fatto che almeno un giudice di merito aveva gi  fatto «tesoro» del marchiano errore e scempio di un processo ([Trib. Cosenza 01.03.2019](#))

La questione riguardava la tempestività dell'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato, giunta oltre i trenta giorni dalla data di notifica della sentenza.

In particolare, per quanto è dato comprendere dalla lettura della pronuncia in commento, peraltro assai scarsa di riferimenti al caso concreto, la sentenza era stata pubblicata il 26 ottobre 2016 e notificata a mezzo PEC il 28 ottobre 2016, mentre il ricorso era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 26 aprile 2017, quindi nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., ma oltre la scadenza del termine c.d. «breve» di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Considerato che dalla relazione di notificazione della sentenza finalizzata al decorso del termine breve di impugnazione si poteva desumere che l'indirizzo della avvocatura non era stato tratto dal pubblico registro RegIndE, la notificazione stessa doveva considerarsi insanabilmente nulla ed inefficace.

Non è dato comprendere dal testo della decisione quale fosse l'indirizzo di posta elettronica certificata cui la notificazione era stata rivolta.

Consideriamo che dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni www.indicepa.gov.it (nulla a che vedere con INIPEC) gli indirizzi della Avvocatura dello Stato centrale e distrettuale risultano indicati con «città»@mailcert.avvocaturastato.it mentre sugli indirizzi PEC dell'avvocatura sono formati con ads.«SIGLAPROVINCIA»@mailcert.avvocaturastato.it, salvo la avvocatura generale, che ha come indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

Teniamo anche bene a mente che dal sito www.inipec.gov.it, che contiene il registro INIPEC, non è possibile in alcun modo ottenere alcun risultato effettuando la ricerca di una Avvocatura dello Stato.

Cosa è dunque successo?

Nella decisione si legge che *«l'indirizzo elettronico in questione viene utilizzato all'Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali»*.

Da ciò si desume che si intendesse in realtà fare riferimento al c.d. «indicepa» e non anche all'INIPEC, chiamato «in causa» (è il caso di dirlo) del tutto a sproposito.

E sostituendo alla parola «INIPEC» quella «indicepa» la decisione assume effettivamente un altro aspetto, ma pur sempre completamente sbagliato.

Ma non basta!

Eh sì, perché, a guardar bene, gli indirizzi delle Avvocature dello Stato non si trovano neppure nel RegIndE.

In tale registro sono infatti inseriti esclusivamente i riferimenti di persone fisiche e non anche di enti pubblici o privati.

Peraltro, la Avvocatura dello Stato non ha comunicato neppure i dati dei propri iscritti (almeno non quella di Bologna, per fare un esempio).

Quindi tutti i riferimenti ai registri di indirizzi elettronici contenuti nella sentenza sono errati!!!

Né il registro INIPEC, tantomeno il RegIndE avrebbero potuto contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC della avvocatura distrettuale destinataria della notificazione.

Il problema che si è verificato nel caso sottoposto all'attenzione della Corte analogica di cassazione è stato, dunque, che la notificazione del ricorso è stata effettuata all'indirizzo risultante dal c.d. indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), anziché dalla banca dati Registro PP.AA. (Registro Pubbliche Amministrazioni, consultabile con le medesima modalità del RegIndE, ma ben diverso da quest'ultimo.

Art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

Il predetto Registro PP.AA. è quello previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Tale registro è inserito tra i pubblici elenchi previsti dal successivo:

«Art. 16-ter. (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. cui la normativa L'errore, peraltro, non è di poco momento, stante che le basi dati utilizzate per popolare i due registri sono in questo caso differenti e ben potrebbe darsi il caso (non verificatosi nella fattispecie) di difformità degli indirizzi di recapito elettronico.

Tra questi elenchi, non figura l'indice delle pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Quindi, dal groviglio di errori compiuto dalla Corte, sortisce un risultato corretto, ovvero che la notificazione era effettivamente nulla, per violazione dell'art. 3 bis, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53 (e anche dell'art. 13 ter sopra citato).

Resta il fatto, che l'indirizzo PEC cui è stata inviata la notificazione era esistente ed era nella titolarità del destinatario, per cui, al di là degli «scopi amministrativi», l'atto era pervenuto al destinatario ed il suo scopo doveva intendersi raggiunto.

Ma la Corte, in questo caso, non ha tolto limite al peggio ed ha voluto esprimere - invero a titolo di *obiter dictum*, posto che non ve ne era alcuna esigenza logico-giuridica - che esisterebbe **un ordine gerarchico e sussidiario tra i pubblici registri e che in tale ordine il primo posto sarebbe riservato al RegIndE**, e nel farlo cita se stessa del tutto a sproposito, richiamando le decisioni Cass. 14 dicembre 2017, n. 30139 e Cass. 25 maggio 2018, n. 13224.

Il domicilio digitale dell'avvocato

L'art. 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Ini-Pec), nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (ReGIndE)».

La nullità della notifica eseguita presso la Cancelleria anziché alla PEC del destinatario.

- Occorre prendere le mosse dalla nota decisione adottata sezioni unite nel 2012, per la quale «dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate rispettivamente dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), l. 12 novembre 2011, n. 183, e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». ([Cass. SS.UU. 20 giugno 2012, n. 10143](#)).

Tale decisione, pietra miliare delle notificazioni a mezzo PEC al procuratore costituito, è intervenuta prima della introduzione dell'art. 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e conduceva, in via interpretativa, alle medesime conseguenze.

La nuova norma ha anche risolto *expressis verbis* il problema della eventuale indisponibilità o mancato funzionamento della PEC del legale destinatario, stabilendo che, laddove ciò sia al medesimo imputabile, la notificazione debba essere eseguita presso la Cancelleria.

La nullità della notifica eseguita presso la Cancelleria anziché alla PEC del destinatario.

- E' stata affermata la nullità della notifica dell'atto di appello (avanti al Tribunale, trattandosi di una sentenza del Giudice di Pace) eseguita presso il procuratore costituito in Cancelleria anziché alla sua PEC ed è stata conseguentemente disposta la rinnovazione della stessa sul presupposto che detta notifica non fosse inesistente ma esclusivamente nulla ([Cass. 14 dicembre 2017 n. 30139](#)).
- Conformemente a tale impostazione, è stata dichiarata la nullità della notifica della sentenza d'appello eseguita presso la cancelleria della Corte d'Appello, osservando che la stessa doveva essere notificata alla PEC del destinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC, con conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve di impugnazione ([Cass. 11 luglio 2017, n. 17048](#)).
- In senso solo apparentemente confliggente con l'orientamento sopra esposto, è stata affermata la validità della notificazione della sentenza (nel caso di specie della Corte d'Appello) presso la Cancelleria, in difetto di elezione di domicilio nel Comune in cui aveva sede l'ufficio giudiziario **e indicazione della PEC al solo fine della ricezione delle comunicazioni**. Il caso è relativo a fatti anteriori alla entrata in vigore dell'art. 16 sexies citato ([Cass. 20 giugno 2017, n. 15147](#)).

La notificazione inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi

Commentando la sentenza 3709/2019, si è già avuto modo di citare le disposizioni che impongono che le notificazioni telematiche dell'avvocato siano indirizzate alle PEC risultanti da una serie di pubblici elenchi, alcuni consultabili solo con autenticazione tramite dispositivo digitale (RegIndE e IndicePA) ed altri ad accesso libero (inipec) o a pagamento (Registro Imprese), mentre il domicilio digitale del cittadino non appare ancora operativo.

Quali sono gli effetti della violazione?

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte di cassazione sono affette da nullità tutte le notifiche effettuate ad un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.

- Si è affermato che i pubblici elenchi da cui estrarre l'indirizzo PEC del destinatario ai fini della notificazione (*ex art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994*) e comunicazione degli atti in materia civile, sono individuati esclusivamente dall'art. 16-ter, comma 1, d.l n. 179/2012 che menziona, tra gli altri, il RegIndE previsto dall'art. 7 d.m. 44/2011, con conseguente sanzione di nullità ogni qual volta non vi sia coincidenza tra l'indirizzo utilizzato e quello presente in elenco ([Cass. 9 giugno 2017, n. 14253](#)). Nel caso in esame si trattava di notificazione eseguita ad un indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal registro PP.AA. Peraltro, anche in questo caso (come in quello della sentenza 3709/2019) vi è un errato riferimento al RegIndE in luogo del Registro PP.AA..
- In senso contrario si sono espressi la giurisprudenza amministrativa ([Cons Stato 12 dicembre 2018, n. 7026](#)) e di merito ([Trib. Milano, 8 dicembre 2016, n. 33200](#)) secondo cui la notifica al Ministero effettuata presso l'indirizzo PEC dell'avvocatura dello Stato deve ritenersi valida a prescindere dal pubblico elenco dal quale l'indirizzo sia stato estratto.

La pietra dello scandalo è sempre l'Avvocatura dello Stato...

Con riferimento alla notificazione degli atti processuali nei confronti dell'Avvocatura di Stato, è stato chiarito che «l'uso dell'indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali è causa di nullità della notifica, la quale è sanata, con efficacia “ex tunc”, all'opposizione del Ministero ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, non ostando alla produzione di tale effetto l'affermazione per cui la parte pubblica non disporrebbe di altro mezzo per fare valere l'inefficacia del decreto prevista dall'art. 5, comma 2, della l. n. 89 cit., atteso che detta norma concerne la diversa e non assimilabile ipotesi della mancata notificazione.» (Cass. 2 maggio 2018 n. 11154, in CED RV 648032-01).

... che inserisce essa stessa l'indirizzo PEC errato nei propri atti.

- «La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/07/2016)» (Cass. 25 maggio 2018, n. 13224, in CED RV 648685-01) .

A tale riguardo, si legge nella motivazione: «né potrebbe reputarsi, come pure argomentato nel controricorso, che la difesa erariale, nell'inserire nella comparsa di risposta l'indirizzo p.e.c. poi utilizzato per la notifica della sentenza, abbia dato causa alla nullità della notifica, atteso il chiaro disposto normativo, che prescrive di eseguire la notifica telematica all'indirizzo risultante da "pubblici elenchi", e non già a quello eventualmente indicato nell'atto; anche ai fini del domicilio digitale di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, siccome introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, comma 1, lett. b), conv. con modif. in L. n. 114 del 2014, l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante è quello risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis, nonchè dal "Reglnde", gestito dal ministero della giustizia; coerentemente, l'art. 125 c.p.c., è stato modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 1, conv. con mod., in L. n. 114 del 2014, nel senso di escludere l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo p.e.c. "comunicato al proprio ordine" perché già risultante dal "ReGInde", in virtù della trasmissione effettuata dall'ordine in base alla comunicazione effettuata dall'interessato;»

Interessanti i successivi rilievi della Corte circa i limiti alla sanatoria: «né, infine, il vizio rilevato assume valenza meramente formale, considerata la ratio della disposizione, costituita dalla necessità che la notifica sia eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata specificamente presidiato perché espressamente destinato a fini processuali e rilevante per le notificazioni giudiziarie, al fine di garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, attesa anche la ristrettezza dei termini per provvedere all'impugnazione; pertanto, la notificazione telematica eseguita presso un indirizzo p.e.c. diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per impugnare, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.;»

Dal momento che è dato scegliere quale recapito PEC utilizzare per le notificazioni, tra quelli eventualmente plurimi a disposizione, è solo a questo che possono essere legittimamente inviate le notificazioni telematiche.

Principio che vale anche per gli avvocati.

Come indicato nella motivazione della sentenza 13224/2018, l'art. 45 bis d.l. 24 giugno 2014, n. 90, aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato sia il primo comma dell'art. 125 c.p.c. e sia l'art. 13, comma 3 bis, T.U. Spese Giustizia (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115); a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l'obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, dall'altra, al pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l'obbligo di indicare il numero di fax.

Il rispetto dei formati dei files notificati

La normativa regolamentare in materia di trasmissione di atti informatici, prevede il rispetto di determinati requisiti tecnici, tra cui l'utilizzo di files in .pdf, eventualmente con ulteriore estensione .p7m per la sottoscrizione digitale (art. 19 bis, comma 1, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, che vieta peraltro la scansione di immagini)

Va sul punto osservato che all'avvocato è in ogni caso consentito estrarre copia informatica dell'atto analogico originale di cui sia in possesso al fine di effettuarne la notificazione tramite PEC (art. 3 bis, comma 2, l. 21 gennaio 1994, n. 53).

L'allegazione di atto analogico scansionato

Quali conseguenze si producono nel caso in cui venga notificato a mezzo PEC non un atto nativo digitale, ma una copia informatica dell'atto creato dalla scansione della copia cartacea dello stesso, pur regolarmente firmato digitalmente?

Parte controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in quanto il ricorso allegato al messaggio PEC era la scansione dell'atto cartaceo, in luogo del .pdf nativo.

Ciò sarebbe stato contrario al regolamento sulla trasmissione dei documenti informatici, la cui ratio è anche quella di consentire al destinatario dell'atto di poter copiare le parti desiderate “senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri” e quindi l'atto doveva dichiararsi nullo in quanto tale modus operandi aveva impedito il raggiungimento dello scopo.

Le decisioni della Cassazione

La Suprema corte di cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

- a. la costituzione in giudizio dell'intimato, che si è anche difeso, ha sanato qualsiasi ipotetica nullità della notificazione (ex multis, Cass. 18 giugno 2014, n. 13857);
- b. lo scopo della notificazione di un atto, in qualsiasi forma essa avvenga, è quello di portare l'atto da notificare a conoscenza del soggetto destinatario, e non quello di consentire a quest'ultimo l'operazione cd. "copia e incolla". Il parametro in base al quale va valutato il raggiungimento dello scopo è la conoscibilità dell'atto e non la sua "navigabilità" (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805, in Quotidiano giuridico 2018)

L'allegazione di atto informatico in formato Word

E' anche capitato che al messaggio di posta elettronica certificata recante la notificazione venisse allegato un atto in formato .doc (Word e programmi compatibili) in luogo del previsto formato .pdf.

E' stata quindi sollevata eccezione di nullità in ragione dell'asserita violazione del combinato disposto dell'articolo 3 bis, 4° e 5° comma, della L. 53/1994, con l'articolo 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014, recante, come noto, le Specifiche Tecniche previste dall'art. 34, 1° comma, del DM 44/2011.

La decisione della Cassazione

La questione è stata dichiarata infondata a Sezioni Unite con la già citata sentenza 18 aprile 2016, n. 7665, sulla scorta dei seguenti rilievi:

- Secondo la Corte va applicato anche alla fattispecie delle notifiche PEC *«il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»*.
- Nel *dictum* della Corte, il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via PEC, esplica i propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito *«il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC»*.
- E ciò in quanto *«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione»*.

L'erronea compilazione dell'oggetto del messaggio di PEC

Non sono mancati neppure i casi in cui gli avvocati, dimentichi della previsione di cui all'art. 3 bis, comma 4, l. 21 gennaio 1994, n. 53, abbiamo ommesso di inserire nell'oggetto del messaggio la dizione «*notificazione ai sensi della legge 53 del 1994*».

Va considerato che tale previsione non è fine a se stessa, in quanto, in difetto di anteprima automatica, l'oggetto è l'unica parte del messaggio di posta elettronica immediatamente visibile e il riferimento alla NOTIFICAZIONE (previsto anche per le comunicazioni di Cancelleria) è utile ad attirare l'attenzione del destinatario, come anche ad effettuare una selezione tra messaggi più importanti e meno importanti.

La decisione della Cassazione

Secondo i giudici di legittimità al cospetto d'una notificazione siffatta, nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni:

(a) la prima è che l'art. 11 della l. 21 gennaio 1993, n. 54, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità;

(b) la seconda è che, a tutto concedere e come più volte detto, le nullità di cui alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: il quale nel caso di specie è certamente avvenuto, dal momento che la formulazione della eccezione è emblematica della lettura e della comprensione dell'atto notificato.

In tal senso, Cass. 4 ottobre 2016, n. 19814, in *Quotidiano Giuridico* 2016 e, più recentemente, Cass. 14 febbraio 2019, n. 4505, *ivi* 2019.

Relazione di notificazione di un atto in formato doc.p7m

L'errore sul formato digitale non ha colpito solo l'atto oggetto di notificazione, anche la relazione di notificazione, che nel caso in esame è stata redatta in formato Word (.doc), poi sottoscritto digitalmente, anziché nel previsto formato .pdf

La decisione della Cassazione

La Corte ha rigettato l'eccezione di nullità rilevando «che, infatti, non soltanto la parte ricorrente ha provveduto ad impugnare la sentenza della Corte di appello di Bologna proprio a seguito della notificazione a mezzo p.e.c. del 18/19 dicembre 2017, senza nulla eccepire in ricorso, ma giova rammentare che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf" - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016).» Cass. 14 febbraio 2019, n. 4505, in motivazione).

Mancanza del nome del file recante la copia informatica nell'attestazione di conformità contenuta nella relata.

All'esito di un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli intentato per il pagamento delle somme relative ad un incarico peritale esperito per conto di una società assicuratrice, è stato proposto ricorso per cassazione ed il ricorrente ha invocato la nullità della notificazione del controricorso effettuata dal ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 11 della l. n. 53/1994, per mancanza del nome del file recante la copia informatica dell'atto (il controricorso) originariamente redatto in formato cartaceo.

La decisione della Cassazione

«L'art. 19-ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, art. 1 comma 3 dispone che, ove la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata di notifica dando una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e inserendo il relativo nome del file. La mancata indicazione del nome del file costituisce solo una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'art. 11 della legge n. 53/1994.» (Cass. 5 giugno 2018, n. 14369, in Quotidiano Giuridico, 2018).

Relazione di notificazione prima di firma digitale del notificante

Sembra strano, ma è successo ben più di una volta.

Effettivamente, gli avvocati per l'espletamento delle formalità informatiche utilizzano tendenzialmente degli appositi programmi che dovrebbero effettuare una serie di controlli automatici, segnalando la mancanza di requisiti «digitali», quali quello della firma elettronica.

Ma non sempre le cose vanno per il verso dovuto.

La questione non è di poco rilievo, in quanto l'avvocato che effettua la notificazione è pubblico ufficiale, la notificazione è atto pubblico e l'atto pubblico privo di sottoscrizione del pubblico ufficiale... ?

La decisione della Cassazione

«In tema di notificazione a mezzo PEC, la relata priva di firma digitale non è causa di inesistenza dell'atto né di nullità della notifica se non lascia dubbio sulla sua riconducibilità alla persona dell'avvocato notificante, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale, e se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi il raggiungimento dello scopo legale, senza limitazione dei diritti difensivi della parte ricevente» (Cass. 14 marzo 2017, n. 6518).

- La corte richiama nella parte motiva un proprio precedente, sempre in tema di notifiche in proprio degli avvocati, ma effettuato a mezzo del servizio postale (nella specie si trattava di una notifica eseguita tra colleghi), al fine di affermare nuovamente il principio secondo cui il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto se vi sono non equivoci elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto.
- Si tratta della sentenza Cass. 20 maggio 2015, n. 10272 (in CED RV 635428), secondo cui, «in tema di notificazione ex art. 4 l. 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire anche aliunde (e nella specie: in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto.)».

- Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avv. del ricorrente , **attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.**
- La Corte ha altresì richiamato espressamente la già esaminata sentenza delle sezioni unite n. 7665/2016 per ribadire che “l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
- L'orientamento “salvifico” di cui alla sentenza in commento ha trovato recentissimamente conferma nell'ordinanza [Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805](#), che ha respinto la richiesta di inammissibilità avanzata da un controricorrente fondata sulla mancata sottoscrizione digitale della relata di notifica di un ricorso proposta dall'Agenzia delle Entrate.

Mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa, nell'ipotesi di notifica dell'atto in corso di procedimento.

- L'art. 3 bis, comma 6, l. 21 gennaio 1994, n. 53, prevede che «Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»
- Tale previsione, per effetto dell'art. 11 ed al pari di tutte le altre, è posta a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

La decisione della Cassazione

«In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2015)» (Cass. 14 marzo 2017, n. 6518). (Cass. 28 giugno 2018, n. 17022, in CED RV 649442-02).



VARIE ED EVENTUALI

Cass. SS.UU. 28 settembre 2018 n. 23620

- La cassazione a sezioni unite vi è trovata a decidere della validità di una notifica via pec che presentava i seguenti vizi:
- 1) nella relata di notifica l'avvocato notificante, nella sua qualità di pubblico ufficiale, aveva dichiarato di aver estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore destinatario della notifica, dall'Albo degli Avvocati del Foro di appartenenza il quale non è ricompreso tra i "pubblici elenchi" previsti dall' art. 16 ter del D.L. 179.2012

Segue...

- 2) nella relata non era presente il codice fiscale della parte nel cui interesse l'avvocato notificatore effettuava la notifica
- 3) nell'oggetto della notifica non era stato indicato "notificazione ai sensi della L. 53 del 1994"

- La Corte ha rigettato tutti e tre le questioni di nullità della notificazione.

a) Quanto alla non corrispondenza dell'albo avvocati tra i pubblici elenchi la Corte richiama l'art 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, il quale a sua volta espressamente indica il RegIndE quale pubblico elenco che a sua volta è alimentato dai dati che il consiglio dell'ordine di ciascun Tribunale è obbligato ad inviare sui propri iscritti a cui è imposto l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC.

La Corte rileva che, seppur implicitamente, esiste un richiamo all'indirizzo estratto dall'Albo avvocati, posto che che è tramite questo che viene alimentata la banca dati costituente il domicilio digitale previsto l'art 16 sexies d.l. citato.

- Per superare gli altri due vizi della relazione di notificazione le Sezioni Unite richiamano i propri precedenti ed in particolare

b) Cass. SS.UU. 18 aprile 2016 n. 7665 e quindi il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto che può dirsi raggiunto per effetto della presenza di un mero vizio di natura procedimentale (mancanza del cod. fisc. della parte nel cui interesse la notifica era eseguita) che non ha comportato (nel caso di specie neppure prospettato) una lesione del diritto di difesa del soggetto che la notifica l'ha subita

c) Cass. 4 ottobre 2016, n. 19814 già esaminato con riguardo alle indicazioni contenute nell'oggetto del messaggio di posta elettronica.

Cass. 31 agosto 2017 n. 20672 (firma Cades - Pades)

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 20672/2017 dell'11 maggio 2017, depositata il 31 agosto 2017, rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti “...l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione...” al fine di valutare **“...la ritualità o meno della notifica del controricorso, avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale...”** e “...sulla quale non risulta essersi ancora consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonostante investa un punto focale del processo civile telematica e l'applicazione ad esso di fondamentali principi della processualistica...”

- Si tratta di decisione rinota per la ferocia delle critiche e delle satire (tutte condivisibili) cui è stata sottoposta.
- Il Collegio ha ritenuto non rituale la notifica tramite PEC esaminata in quanto **“eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file ...con estensione ... diversa da quella espressamente prescritta”**, ovvero non con l'estensione .p7m, bensì (addirittura e nientedimeno) con la sola estensione .pdf, da ritenersi pertanto privo di firma digitale.
- Così in realtà non è, perché un atto nativo in formato .pdf con firma digitale Pades-Bes, pur conservando l'estensione pdf, è atto perfettamente notificabile ai sensi della normativa vigente (**Articolo 12 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011, introdotte con D.M. 16.04.2014**)

Cass. 16 febbraio 2018 n. 3805

(già citata)

Il caso è il seguente: viene notificato tramite PEC un ricorso per cassazione in copia per immagine, sottoscritta digitalmente in formato Pades-bes, accompagnato da relazione di notificazione priva di firma digitale e di procura speciale correttamente redatta e sottoscritta anche digitalmente.

La Cassazione torna sui propri passi e, correggendo l'interpretazione data dalla precedente ordinanza della sezione VI, considera che negli uffici in cui non è stato ancora stato attivato il processo telematico (id est. Giudice di Pace e Cassazione) è ammissibile che l'atto notificato a mezzo PEC sia una copia informatica per immagine (e non un .pdf nativo), la quale dovrà però essere sottoscritta digitalmente in formato CAdES o PadES, essendo entrambi formati di firma ammissibili ai sensi della normativa applicabile alle notifiche via PEC

- Dopo una attenta e precisa ricostruzione della normativa applicabile alle notifiche degli avvocati tramite PEC, il Collegio afferma che *“in particolare la L. n. 53 del 1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all'art. 19 bis del Provvedimento D.G.S.I.A del 16.06.2014 . (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento),*
- http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Estratto_Gazzetta_Ufficiale_99_2014.pdf emanate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo che l'atto sia in formato PDF; ciò anche nell'ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.”.
- In realtà la L. 53/94 non prevede solo che l'atto (oggetto della notifica) sia in formato PDF in quanto, così come si evince dall'art. 3 bis comma 1 della citata norma, la notifica con modalità telematica deve eseguirsi *“nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”*; ciò comporta che, quanto alle notifiche da effettuarsi in procedimenti dinanzi il Tribunale o la Corte d'Appello, il notificante non possa non osservare anche quanto previsto dalle regole e specifiche tecniche del PCT ([DM 44/11](#) e specifiche 16 aprile 2014 da ultimo modificate il 7 gennaio 2016) e quindi debba attenersi a quanto disposto sia dall'art. 19 bis comma 1 sia dall'articolo 12 lettera d) il quale prevede che l'atto debba essere sottoscritto con firma digitale (CADES o PAdES) così come disposto dal successivo comma 2.

- Solo nei casi in cui l'atto da notificarsi sia relativo ad un procedimento del Giudice di Pace o della Corte di Cassazione (posto che, ad oggi, dinanzi a tali Uffici non è stato ancora attivato il processo telematico) sarebbe applicabile l'art. 19 bis, comma 2, delle citate specifiche tecniche il quale consente, nei casi in cui l'atto non debba essere depositato in cancelleria telematicamente, che quest'ultimo possa essere allegato alla PEC anche sotto forma di **copia informatica, anche per immagine, in formato PDF**; in tale ipotesi quindi l'atto del processo verrebbe stampato, sottoscritto nella modalità tradizionale, scansionato e allegato alla PEC, **con sottoscrizione digitale.**

L'intervento delle sezioni Unite

Cass. SS.UU. 27 Aprile 2018, n. 10266

Sull'argomento è intervenuta autorevolmente la cassazione a sezioni unite con decisione come di seguito massimata:

- Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.
- Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 26/04/2016)

«attestarne la conformità»

Ovvero, trattandosi di una notificazione, NON sottoscrivendo la copia, posto che la dichiarazione di conformità deve essere inserita nella relazione di notificazione.

Si rammenta al riguardo che l'art. 16 undecies, comma 3, ultima parte, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che «Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.»

Le ore 21.00

- L'orario entro il quale deve considerarsi compiuta in giornata la notificazione è stato argomento assai dibattuto, sin dal remoto periodo di vigenza dell'art. 149 bis c.p.c..
- E non è neppure mancato chi ha confuso i termini orari delle notificazioni, con quelli dei depositi telematici.

C. Cost. 9 aprile 2019, n. 75

Diciamolo con le parole sue:

«per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.»



Grazie dell'attenzione